Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 0789/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. Trani, Sabato 3 LUGLIO 2021

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici

Ai Colleghi e Colleghe della Polizia Penitenziaria
Associati e Simpatizzanti FS-Co.S.P. LORO SEDI

NOTIZIARIO COSPJNFORMA ESTATE 2021

(LEGGE PINTO: CORTE APPELLO PERUGIA – TAR - IPOTESI REATO PENALE DIRETTORE UFFICIO X° MEF ROMA)

Tempestivamente, per soddisfare le centinaia di richieste notizie e aggiornamenti pervenuteci dai Ricorrenti, preventivamente concordata e ricevuta, abbiamo provveduto a pubblicare sul nostro sito istituzionale web: www.cospsindacato.it allegando, contestualmente, all'uopo, sul sito unitamente alla LETTERA ESPLICATIVA DALLA RICOSTRUZIONE STORICA DEGLI EVENTI LEGALI, missiva indirizzata al Segretario Generale Nazionale della FS-COSP DOMENICO MASTRULLI, redatta e sottoscritta dallo STUDIO LEGALE AVVOCATO GABRIELE E FRANCESCO DE PAOLA DEL FORO DI FIRENZE, entrambi ideatori e TITOLARI DEL RICORSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA E POI,AL COMPETENTE TAR, RIGUARDANTE RIMBORSO/DIRITTO COMPENSAZIONE LUNGO PROCESSO E LEGGE PINTO A CARICO DELLO STATO DI **€. 3.000,00(TREMILA) + interessi legali maturati fino alla data della concreta corresponsione accredito sui rispettivi C/C segnalati, a beneficio e diritto di tutti gli aventi diritto RICORRENTI (545 poliziotti penitenziari FS-COSP di Puglia e Basilicata).**

Su tale Ordinanza ultima,ricavabile dalla lettura della Sentenza/Ordinanza,il Direttore Dirigente dell'Ufficio X° del MEF di ROMA, per inadempienza nei mesi al disposto pagamento è stato deferito dalla magistratura stessa alla PRTOCURA DELLA REPUBBLICA competente per territorio per gravi reati penali e sollecitato,nuovamente,entro 60(sessanta giorni) dal deposito della sentenza a pagare anche in assenza di disponibilità fondi che non giustifica certamente il MEF ma che ne autorizza il ritrovamento di tali fondi su altri capitoli di spesa.

Tanto,doverosamente si pubblica per gli incerti, per chi vive nel dubbio e sulle nuvole,per chi non ha i piedi per terra ma infondo al niente,per chi ci ha osteggiato, dileggiato, disprezzato e insultato oltre che calunniato spingendosi fino alla esilarante affermazione che tutti i restanti colleghi della COSP non avrebbero mai avuto/ricevuto le somme a loro spettanti come RICORRENTI.(sic.?). Noi tutti, attenderemo 60(sessanta giorni) dall'esecutività della sentenza ultima.

Oggi, la verità e che il percorso della legge e del giudizio amministrativo peggio di quello tributario,civile e penale, viaggia a fuoco lento e a carrozza spenta,le colpe dei ritardi altrui non possono e non devono ricadere, invece, su chi ha anticipato spese, tempo, immagine e sacrifici che ancora oggi dai fatti, e nei fatti, dimostriamo dagli allegati atti.- Devo qui,nuovamente riconoscere, A GABRIELE e, in particolar modo Avv. FRANCESCO TITOLARE DELLO STUDIO LEGALE CONOSCIUTO E STIMATO IN FIRENZE dove ho avuto modo ,in loco e più volte, di approdare e con Loro concordare questa iniziativa, la ricordiamo unica per i Corpi di Polizia e specialmente per la POLIZIA PENITENZIARIA, storia che solo Lui, MASTRULLI poteva portare avanti anche per tanti altri già passati alla riscossione e che si sono fatti forti,indebitamente di loro iniziative quando tutti sanno che il padre della richiamata sentenza del TAR LAZIO ROMA 1997/1998 è MASTRULLI e il padre del successivo RICORSO LEGGE PINTO ALLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA è MASTRULLI con i Suoi fedelissimi,stimatissimi e professionali STUDI LEGALI ancora oggi convenzionati con DOMENICO MASTRULLI da oltre otto (8) anni fondatore della FS-COSP.- Quindi, Amici lettori, Care Amiche e Amici della FS-COSP, adesso non vi resta che aggiornarvi cliccando sul sito web: www.cospsindacato.it, scaricandovi gratuitamente sempre, la nostra informazione, la missiva dello Studio legale Francesco e Gabriele DE PAOLA del Foro di Firenze,gli atti e documenti giuridici e legali allegati offerti sempre gentilmente dal medesimo Studio a conferma della serietà e dell'oculatezza giurisprudenziale seguita anche se i tempi e le persone che abbiamo dovuto incontrare in questi anni non ci sono stati tutti favorevoli. Questa è Storia, questa,solo questa la verità dei fatti, tutto il resto diffidate dalle illazioni. Fraternamente: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE DOMENICO MASTRULLI

****

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)
E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it - segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878

AVV. FRANCESCO DE PAOLA

Al Segretario Generale Nazionale FS-COSP

Dottor Domenico Mastrulli

Via vicinale vecchia

Trani-Corato,24

76125 Trani

OGGETTO: PAGAMENTO CAUSA DI EQUA RIPARAZIONE c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Decreto della Corte di Appello di Perugia E.R. n. 852/13 cron. n. 2184/13 del 20 maggio 2013 - R.G. n. 1884/10

Gentile Dottor Mastrulli,

come d'accordo La aggiorno sullo stato della pratica.

Premetto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ente preposto alla liquidazione, è in netta difficoltà, dovendo liquidare in media 80.000 pratiche l'anno come la Vostra, avendo pochi fondi a bilancio e disponendo di scarso personale per istruire l'iter burocratico del pagamento.

La situazione, con l'emergenza sanitaria in corso, non è certamente migliorata…

Si tratta di un iter complicatissimo e lunghissimo che sfocia nell'autorizzazione finale della Ragioneria, previo controllo che tutti i codici bancari IBAN indicati dai ricorrenti siano corretti, che tutte le carte di identità fornite non siano scadute, che non manchino le tessere sanitarie, che il tutto sia ben leggibile e che non vi siano stati casi di decessi (che spesso non mi vengono comunicati tempestivamente dagli eredi, con conseguenti ulteriori rallentamenti se il bonifico venisse effettuato a favore di ricorrente deceduto…).

Per accellerare i tempi di pagamento ho avviato a mie spese ricorso per ottemperanza al TAR Umbria che, con sentenza n. 00152/2020 (pronunciata in netto ritardo causa emergenza sanitaria che ha bloccato per mesi la giustizia in Italia), ha accolto la mia domanda, nominando

VIA DE' FEDERIGHI N. 19 - 50123 FIRENZE
TEL 055 219576 - FAX 055 2302278
E-MAIL: AVV.FRANCESCO.DEPAOLA@GMAIL.COM
SITO WEB: WWW.STUDIOLEGALEDEPAOLA.IT
PEC: FRANCESCO.DEPAOLA@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT

Commissario ad acta il direttore dell'Ufficio X preposto alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze, per il caso di persistente inadempimento.

Il Ministero, ritenendo il dirigente dell'Ufficio X non adatto a ricoprire il ruolo di Commissario ad acta, ha presentato il 30 ottobre 2020 al TAR Umbria una istanza di sostituzione con un altro funzionario, alla quale mi sono formalmente opposto: più precisamente, dopo aver evidenziato al TAR Umbria l'inadempimento del funzionario nominato da tale organo giudiziario, ho chiesto a mia volta la sostituzione del dirigente dell'Ufficio X (rimasto inerte) non con un altro funzionario, bensì con lo stesso Ministero delle Finanze.

Allego l'istanza di sostituzione del Commissario ad acta, comunicatami a mezzo PEC dal Ministero in data 30 ottobre 2020.

Clamorosa la risposta del TAR Umbria sulla istanza di sostituzione del Ministero: con sentenza n. 492/21 che si allega, il TAR ha disposto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica denunciando penalmente il dirigente dell'Ufficio X fino ad oggi rimasto inerte.

Questa sentenza dovrebbe finalmente aprire un varco ed accellerare i tempi di pagamento che comunque ad oggi permangono incerti.

Si raccomanda vivamente a chi ha la carta di identità scaduta di inviarmi per e-mail la carta di identità in corso di validità ed a chi ha cambiato IBAN bancario di rimandarmelo tramite il modulo che ho consegnato tempo fa al Dott. Mastrulli.

La gestione di questa partica, che ha già comportato un notevole studio per vincere presso una Corte di Appello, quale quella di Perugia, notoriamente ostile alle cause di equa riparazione ed agli avvocati che le presentano, è stata molto complicata.

Abbiamo perso ore e ore a proporre solleciti (mio padre, l'Avv. Gabriele De Paola, ha perfino presentato una interrogazione parlamentare sulle lentezze burocratiche del Ministero delle Finanze tramite l'On. Elio Lannutti, che però non ha mai dato esito), a presentare ricorso per ottemperanza al TAR Perugia, istanza di nomina del Commissario ad acta...

Pertanto, ci tengo a premettere che in sede finale, quando sarà il momento di ricevere il nostro compenso professionale da parte Vostra, non potremo fare sconti e non potremo discostarci da quanto abbiamo pattuito.

Questo il quadro generale.

Auspicando di avere presto novità, che sarà mia cura comunicare tempestivamente, porgo cordiali saluti.

Avv. Francesco De Paola

VIA DE' FEDERIGHI N. 19 - 50123 FIRENZE
TEL 055 219576 - FAX 055 2302278
E-MAIL: AVV.FRANCESCO.DEPAOLA@GMAIL.COM
SITO WEB: WWW.STUDIOLEGALEDEPAOLA.IT
PEC: FRANCESCO.DEPAOLA@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT

Allego:

1) Decreto di accoglimento della Corte di Appello di Perugia E.R. n. 852/13;

2) sentenza del TAR Perugia n. 00152/2020 di accoglimento del ricorso per ottemperanza;

3) istanza di sostituzione del Commissario ad acta del 30 ottobre 2020;

4) sentenza n. 492/2021 del TAR Umbria.

VIA DE' FEDERIGHI N. 19 - 50123 FIRENZE
TEL 055 219576 - FAX 055 2302278
E-MAIL: AVV.FRANCESCO.DEPAOLA@GMAIL.COM
SITO WEB: WWW.STUDIOLEGALEDEPAOLA.IT
PEC: FRANCESCO.DEPAOLA@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT

_ DECRETO _

E.R. 852/13
CRON. 2184/13
Rep. 1024/13

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Salvatore Ligori	presidente
Dott. Alessio Gambaracci	consigliere
Dott.ssa Claudia Matteini	consigliere relatore

sciogliendo la riserva nel procedimento *ex* art. 2 legge 24 marzo 2001 n. 89, iscritto al n. 1884/2010, al quale sono riuniti i procedimenti nn. 2311, 2312, 2313 , 2314 , 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2349, 2350, 2351, 2352,2353,2354,2422,2423,2424,2425,2427,3056,3164 del 2010 promossi da :

Giuseppe Gerardo Terlizzi, Antonio Comitangelo ,Marcello Selvaggio,Michele Barbaro, Luigi Paglia, Antonio Bartolino, Ignazio Allegretti, Giovanni Rizzi, Mastrototaro Pietro,Emanuele Montagna, Costanzo Notargiacomo, Vincenzo Pellegrino ,Angelo Palazzo, Franco Miglietta, Antonio Bergamo, Dino Cuppone, Elia De Matteis , Giovanni De Mitri, Nicola Pignataro, Leonardo Rutigliano, Onofrio Salvemini, Savino Saccotelli, Domenico Scaringi, Antonio Giangiulano, Nicola Impera, Bartolomeo Lamanuzzi, Leonardo Leoncavallo, Mauro Lamantea, Alessandro Malgieri , Benedetto Molinaro, Vincenzo Rosario Morrone, Patrizia Oliveto, Maurizio Valerio, Leonardo De Mutis, Armando Stiscia,. Vincenzo Leone,. Giuseppe marino, Umberto Di Gioia, Costanza Sardella, Vito menga, Vito Annese, Giovanni Bianco, Giuseppe Rosario Specchiarello, Salvatore martena, Pasquale Alessano , Giuseppe Mazzei, Francesco Sardone, Elena Costantino, Vincenzo murri, Pantaleo Tulipano, Michele Tuttavilla, Antonio Pellegrino, Vincenzo Todisco, Leonardo Basile, Vincenzo Vincitorio, Pasquale Antonio Minafra, Franco Lauretti, Giuseppe Dragonetti ,Federico Sardella , Domenico Mastrulli, Andrea Mastrapasqua, ~~Giuseppe~~ PASQUALE Mastromauro, Francesco Saverio Uria, Giovanni Viglione, Luigi Forina, Giuseppe Fortunato, Riccardo ferri , Pietro Gentile, Lorenzo Giorgini, Daniela Di Vanno , Pietro Di Paolo, Donato Di Palo, Gaetano Fabiano, Domenico Fabiano, Michele De Pasquale, Silvio Volpe , Giuseppe Daddato, Donato Gaeta, Giacinto Iatesta,Salvatore Circelli, Giuseppina Di Nunzio, Emanuele Di Modugno, Antonio Vittorio De Troia,Mauro De Cillis, Rocco Terrone, Paolo Bonelli, Mario Crescente, Maria Pia Cicognara, Vito

Carriero , Tonino Umberto Coa, Nicola Caressa, Luigi Antonio Colucci, Antonio Altieri, Andrea Antolini, Vincenzo Balducci, Rosaria Bizzoca, Mario Brunno, Giuseppina Milella, Donato Murolo, Michele Maselli, Vincenzo napoli, Gaetano Nenna, Luigi Pugliese, Angelo Cataldo palazzo, Liborio Percoco, Giuseppe Tibberio , Leonardo Vito Spinelli, Dario Troncia, Luigi Verducci, Antonio Mastrolillo, Anna Margherita Montinaro, Nicola Erriquez, Giacomo Aquilecchia, Antonio Gabrieli , Antonio Rosiello, Vincenzo Pece, Francesco Curci, Biagio Bondanese, Vito Camarco, Salvatore Maniglia, Adriano caricato, Angela Mauro, Giovanni Castello, Emilia Votta, Antonio Chilla, Nicola Gambarrota, Mario Barracchia, Francesco Suriano, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Saverio Suriano, Carlo Monacelli, Paolo Lorusso, Mario Corbillo , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti bDe Paola Francesco e De Paola Gabriele ,

contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Offici n. 12, Perugia, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto

I ricorrenti hanno proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale che asseriscono di avere sofferto a causa della "non ragionevole" durata del giudizio amministrativo instaurato innanzi al Tar Lazio.

Regolarità del contraddittorio

I ricorsi risultano notificati, nel termine assegnato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la relativa domanda è ammissibile.

Ammissibilità

I ricorsi risultano presentati entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001, le relative domande appaiono , inoltre, sufficientemente specificate nel petitum e nella causa petendi: donde la loro ammissibilità.

Accertamento della durata del procedimento e sua valutazione

Secondo i criteri consolidati nella giurisprudenza della C.E.D.U. e in via di consolidamento nella giurisprudenza del nostro Paese, che pur non essendo vincolanti costituiscono una importante guida

ermeneutica (così Cass. 26.4.2005 n. 8600, CED RV 580754; Cass. 19.1.2005 n. 1094, CED RV 581572; Cass. 17.9.2004 n. 18740, CED RV 544612) la durata ragionevole del processo va determinata, almeno di regola, non potendosi ravvisare tuttavia un parametro di quantificazione sempre certo e predefinito, come segue: con riferimento all'ipotesi di causa "semplice" o "di media complessità" in anni tre per il primo grado, in anni due per il secondo grado e in anni uno per ciascuna fase successiva; con riferimento a cause più complesse in anni quattro per il primo grado, anni tre per il secondo grado ed anni due per la fase successiva.

Inoltre, al fine di accertare la sussistenza o meno della eccedenza nel caso concreto della durata del processo, occorre – secondo la Suprema Corte – "operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi dalla durata complessiva del procedimento; ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come apparato giustizia" (così 7.4.2005 n. 7297, CED RV 580541; Cass. 3.2.2004 n. 1921).

Dalla documentazione acquisita e dagli assunti della parte si evince che il ricorso dinanzi al Tar Lazio è stato depositato in data 15.4.1999 , l'istanza di fissazione dell'udienza è stata depositata in dala17.4.1999, l'istanza di prelievo è stata depositata in data 17.11.1999 , la sentenza è stata depositata in data 19.12.2008 .

Danno non patrimoniale

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (così Cass. 27.6.2005 n. 13754, CED RV 582280; Cass. 30.3.2005 n. 6714, CED RV 580679; Cass. 16.2.2005 n. 3118, CED RV 579944; Cass. Sez, Unite 26.1.2004 n. 1338), accertata la sussistenza della violazione (il superamento del termine di durata ragionevole), deve, almeno nella normalità dei casi (dovendosi fare eccezione, ad esempio, per i casi in cui il protrarsi del giudizio risponda ad un interesse della parte *et similia*), ritenersi raggiunta anche la prova della produzione di pregiudizi non patrimoniali a carico della parte interessata, dal momento che, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno " in re ipsa" – ossia di danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

Nel caso in esame, l'istanza di fissazione e di prelievo denotano un interesse della parte alla definizione del giudizio, per cui appare equo valutare il danno in Euro500,00 per ciascun anno di ritardo.

Ciò posto, rilevato che la durata ragionevole del processo doveva essere, secondo gli standard sopra indicati, di anni tre, e che il procedimento ha avuto invece una durata complessiva di circa anni nove , deve essere liquidata a titolo di danno non patrimoniale, a ciascun ricorrente la somma di Euro 3000,00, pari a sei anni di ritardo.

Spese del presente procedimento

Nei giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza (così Cass. 10.9.2003 n. 13211).

P.Q.M.

condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti ,come sopra indicati, della somma di Euro 3000,00 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Condanna alle spese processuali che si liquidano complessivamente in Euro 900,00, oltre I.V.A. e C.A,P, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio di Stato e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.

Così deciso in Perugia il 25.2.2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Lorena Renzetti Pagnolla

CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
Il 20/5/13
IL CANCELLIERE
Lorena Renzetti P...

Pubblicato il 10/03/2020

N. 00152/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2019 REG.RIC.
N. 00216/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2019, proposto da Rosaria Bizzoca Gaetano Fabiano, Daniela Di Vanno, Salvatore Andrea Maniglia, Franco Miglietta, Giovanni Castello, Giuseppe Gerardo Terlizzi, Adriano Caricato, Elia De Matteis, Pasquale Antonio Minafra, Antonio Chilla, Antonio Gabrieli, Francesco Sardone, Emanuele Di Modugno, Vincenzo Pellegrino, Luigi Verducci, Mauro De Cillis, Donato Di Palo, Pietro Di Palo, Antonio Mastrolillo, Gaetano Nenna, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Onofrio Salvemini, Michele Maselli, Francesco Suriano, Antonio Giangualano, Pasquale Mastromauro, Giovanni Viglione, Donato Murolo, Bartolomeo Lamanuzzi, Pietro Gentile, Elena Costantino, Domenico Mastrulli, Paolo Bonelli, Vito Camarco, Antonio Rosiello, Marcello Selvaggio, Vincenzo Rosario Morrone, Andrea Mastrapasqua, Maria Pia Cicognara, Antonio Bartolino, Antonio Pellegrino, Luigi Antonio Colucci, Domenico Scaringi, Nicola Caressa, Michele Tuttavilla, Costanzo Notargiacomo, Leonardo Basile, Angela Mauro, Antonio Comitangelo, Vincenzo Pece, Angelo Palazzo, Franco Lauretti, rappresentati e difesi

dall'avvocato Francesco De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Perugia, via degli Offici, 14;

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2019, proposto da Rosaria Bizzoca, Gaetano Fabiano, Daniela Di Vanno, Salvatore Andrea Maniglia, Franco Miglietta, Giovanni Castello, Giuseppe Gerardo Terlizzi, Adriano Caricato, Elia De Matteis, Pasquale Antonio Minafra, Antonio Chilla, Antonio Gabrieli, Francesco Sardone, Emanuele Di Modugno, Vincenzo Pellegrino, Luigi Verducci, Mauro De Cillis, Donato Di Palo, Pietro Di Palo, Antonio Mastrolillo, Gaetano Nenna, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Onofrio Salvemini, Michele Maselli, Francesco Suriano, Antonio Giangualano, Pasquale Mastromauro, Giovanni Viglione, Donato Murolo, Bartolomeo Lamanuzzi, Pietro Gentile, Elena Costantino, Domenico Mastrulli, Paolo Bonelli, Vito Camarco, Antonio Rosiello, Marcello Selvaggio, Vincenzo Rosario Morrone, Andrea Mastrapasqua, Maria Pia Cicognara, Antonio Bartolino, Antonio Pellegrino, Luigi Antonio Colucci, Domenico Scaringi, Nicola Caressa, Michele Tuttavilla, Costanzo Notargiacomo, Leonardo Basile, Angela Mauro, Antonio Comitangelo, Vincenzo Pece, Angelo Palazzo, Franco Lauretti, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 207 del 2019:

del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013.

quanto al ricorso n. 216 del 2019:

del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con i ricorsi in epigrafe si chiede l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013, passato in giudicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (*ex lege* n. 89/2001), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore degli odierni ricorrenti la somma di € 3.000,00 ciascuno, per danno non patrimoniale, oltre ad interessi dalla data della domanda al saldo; nonché alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate complessivamente in € 900,00, oltre i.v.a. e cap., con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato Francesco De Paola.

Parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all'art. 114, comma comma 4, lett e), codice del processo amministrativo.

2. L'amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Ciò posto il Collegio rammenta che:

- il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l'ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l'esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 *ter* della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l'esecuzione dell'ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d'ufficio per l'amministrazione cui l'ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

4. Tanto rammentato, deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe in quanto aventi ad oggetto l'esecuzione del medesimo decreto di Corte d'Appello n. 852 del 20 maggio 2013 ed i medesimi ricorrenti.

Ciò posto, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione non risultando intervenuto il pagamento delle somme di cui al succitato decreto di Corte d'Appello.

5. Alla stregua di quanto sopra rilevato, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.

Si precisa inoltre che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:

- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.

Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come

costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).

6. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d'ora commissario *ad acta* il direttore dell'Ufficio X preposto alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze (o suo delegato), individuato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 - *sexies* della legge n. 89 del 2001.

7. - Il commissario, provvederà a:

a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso.

8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 5.

8.1. Quanto alle domanda di condanna al pagamento delle ulteriori somme richieste, il Collegio osserva quanto segue.

Secondo recente arresto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (sent. 25 giugno 2014, n. 15) nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla legge n. 89/2001.

Fermo restando tale ammissibilità, la stessa Plenaria non ha mancato di osservare come "la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta

inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo. Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo".

In definitiva, secondo tale autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità, è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l'importo o di negarne la stessa applicazione.

Ritiene il Collegio come nella fattispecie le note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi congiunturale siano sufficienti non solo a mitigarne l'importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete "ragioni ostative".

9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e, per l'effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.

Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono liquidate in cinquecento/00 (500,00) euro, oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Francesco De Paola.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Enrico Mattei	**Raffaele Potenza**

IL SEGRETARIO

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione dei Servizi Erogati
alle Amministrazioni
e ai Terzi
Ufficio X
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
dcst.dag@pec.mef.gov.it

Egregio Avv. Francesco De Paola
francesco.depaola@firenze.pecavvocati.it

Oggetto: ***BIZZOCA Rosaria +altri c/Ministero dell'Economia e delle Finanze.*** *Sentenza di ottemperanza n. 152/20 emessa dal Tar Umbria nel giudizio* R.R. *n. 207/2019 per l'esecuzione del decreto della Corte di Appello di Perugia* E.R. *n. 852/13 cron.n. 2184/13 del 20 maggio 2013 -* R.g. *n. 1884/10.* ***Riscontro Sua istanza del 16 ottobre 2020 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 72855/2020.***

Con riferimento al giudizio specificato in oggetto, rispetto al quale è stato designato lo scrivente "*Dirigente dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro*", quale Commissario *ad acta* per l'esecuzione del decreto della Corte di Appello di Perugia E.R. n. 852/13, emesso in sede di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo a definizione del giudizio Rg. n. 1884/2010, si rappresenta quanto segue.

Al fine specifico di consentire una più sollecita soddisfazione delle pretese creditorie in argomento – ivi incluse quelle relative alle spese legali - ed in ragione delle impossibilità oggettive connesse al quadro organizzativo di riferimento in cui opera l'Ufficio che ostano alla tempestiva attuazione del giudicato in questione, lo Scrivente, nell'esercizio delle sue funzioni esecutive, con nota protocollo n. 75830 del 29.10.2020, ha ritenuto opportuno formulare al Tribunale amministrativo adito una richiesta di sostituzione del Commissario *ad acta.*

Ad oggi, dunque, si è in attesa di conoscere le determinazioni che il Collegio vorrà adottare in relazione alla predetta istanza e sarà cura di questo Ufficio notiziarLa tempestivamente in merito.

Il Dirigente dell'Ufficio X
(n.q. di Commissario *ad acta*)

Il Direttore
Dott. Giuseppe Parise

Firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Mod. A - Pinto persona fisica

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro
Legge Pinto
dcst.dag@pec.mef.gov.it
Contenziosi giustizia amministrativa e Corte dei Conti (Ufficio X)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a ..... *(cognome)* ..... *(nome)*

e-mail ..... P.E.C. ..... tel. .....

in relazione a:

[X] decreto ex l. 89/2001 Corte d'Appello di PERUGIA del 25/02/2013
RG 1884/10 cron 2184/13 rep. 1024/13
depositato il 20/05/2013 notificato il __/__/____

[X] A1 passato in giudicato

[ ] A2 opposto ex art. 5ter l. 89/2001 e definito con decreto ex l. 89/2001 Corte d'Appello di .....
RG ..... cron ..... rep. .....
depositato il __/__/____ notificato il __/__/____

[ ] A3 impugnato in Corte di Cassazione RG ..... il cui giudizio è:
○ non definito ○ definito con sentenza n. ..... del __/__/____
depositata il __/__/____ notificata il __/__/____

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato DPR, sotto personale responsabilità

DICHIARO

[X] B

[X] B1 in qualità di ricorrente nel procedimento ex L. 89/2001

[ ] B2 in qualità di erede di[1] ..... *(cognome)* ..... *(nome)*

nato il __/__/____ a ..... prov. __

deceduto il __/__/____ a ..... prov. __

C i miei dati anagrafici e fiscali:

Codice fiscale: _____

Nato il __/__/____ a ..... prov. __

Residente a ..... prov. __

Indirizzo ..... CAP _____

1. Indicare le generalità del de cuius anche ove gli eredi abbiano agito in qualità di ricorrenti; in entrambi i casi dovrà essere compilato ed allegato il modulo DSAN eredi

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro
Legge Pinto
Contenziosi giustizia amministrativa e Corte dei Conti (Ufficio X)

D **in relazione al Decreto Corte d'Appello**

☐ di non avere proposto azioni esecutive ☒ di avere proposto le seguenti azioni esecutive:

D1 Atto di pignoramento Tribunale di ..... RGE .....

☐ presso il Terzo .....

☐ presso il debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ definito con ordinanza di assegnazione n. .....

☐ (2) .....

D2 ricorso per l'ottemperanza al TAR UMBRIA RG 207/2019

☒ definito con sentenza n. 00152/2020 ☐ non definito

D3 ☒ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

☐ di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

☒ in tutto ○ in parte per un importo pari ad € |__|.|__||__||__|.|__||__||__|,|__||__|

E **in relazione alla Sentenza della Corte di Cassazione**

☐ di non avere proposto azioni esecutive ☐ di avere proposto le seguenti azioni esecutive:

E1 Atto di pignoramento Tribunale di ..... RGE .....

☐ presso il Terzo .....

☐ presso il debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze

☐ definito con ordinanza di assegnazione n. .....

☐ (2) .....

E2 ricorso per l'ottemperanza al TAR ..... RG .....

☐ definito con sentenza n. ..... ☐ non definito

E3 ☐ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

☐ di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

○ in tutto ○ in parte per un importo pari ad € |__|.|__||__||__|.|__||__||__|,|__||__|

F Altre eventuali dichiarazioni .....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Indicare se "estinto", "in attesa di udienza" ecc.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro
Legge Pinto
Contenziosi giustizia amministrativa e Corte dei Conti (Ufficio X)

G1 per quanto in premessa di voler incassare la somma liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo:

con accreditamento in **conto corrente bancario/postale** **a me intestato**

Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in essere presso[3] ..... Filiale di ..... prov. |__|__|

indirizzo ..... CAP |__|__|__|__|__|

G2 ovvero trattandosi di importo non superiore ad € 1.000, mediante **vaglia cambiario della Banca d'Italia, non trasferibile,** **a me intestato** da inviare all'indirizzo del sottoscritto ovvero al domicilio eletto indicato in calce alla presente dichiarazione (*L. 89/2001- art. 5-sexies co. 9*)

H Ai fini del presente procedimento, di **eleggere domicilio** presso:

DE PAOLA (*cognome*) FRANCESCO (*nome*)

città FIRENZE prov. |F|I|

via DE' FEDERIGHI n. 19 CAP |5|0|1|2|3|

e-mail ..... tel. 055219576

P.E.C. FRANCESCO.DEPAOLA@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT

I che alla presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti[4]:

- ☐ copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante
- ☐ copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante
- ☐ mod. DSAN-eredi
- ☐
- ☐
- ☐

3. Indicare la denominazione dell'Istituto di credito
4. Barrare la casella corrispondente al documento che si allega

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro
Legge Pinto
Contenziosi giustizia amministrativa e Corte dei Conti (Ufficio X)

L Di essere informato che[5]:

1. i **dati personali** acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di copia del proprio documento d'identità, **sono indispensabili** ai fini dell'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
2. il rifiuto di comunicare i predetti **dati personali**, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo Ministero di adempiere all'obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
3. i **dati personali** acquisiti verranno **trattati e conservati**, anche con l'ausilio di strumenti informatici, **esclusivamente** allo scopo di provvedere al pagamento dell'indennizzo riconosciuto nelle procedure oggetto della presente dichiarazione;
4. il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la **comunicazione dei dati personali** raccolti ad **altri Organi della Pubblica Amministrazione** per l'espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della procedura di pagamento oggetto della presente dichiarazione.

M La presente dichiarazione consta di quattro pagine.

Firma

Data ....

L. 89/2001—art. 5-sexies. *Modalità di pagamento*

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'*articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

5. **INFORMATIVA** resa ai sensi della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Pubblicato il 23/06/2021

N. 00492/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2019, proposto da Rosaria Bizzoca, Gaetano Fabiano, Daniela Di Vanno, Salvatore Andrea Maniglia, Franco Miglietta, Giovanni Castello, Giuseppe Gerardo Terlizzi, Adriano Caricato, Elia De Matteis, Pasquale Antonio Minafra, Antonio Chilla, Antonio Gabrieli, Francesco Sardone, Emanuele Di Modugno, Vincenzo Pellegrino, Luigi Verducci, Mauro De Cillis, Donato Di Palo, Pietro Di Palo, Antonio Mastrolillo, Gaetano Nenna, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Onofrio Salvemini, Michele Maselli, Francesco Suriano, Antonio Giangualano, Pasquale Mastromauro, Giovanni Viglione, Donato Murolo, Bartolomeo Lamanuzzi, Pietro Gentile, Elena Costantino, Domenico Mastrulli, Paolo Bonelli, Vito Camarco, Antonio Rosiello, Marcello Selvaggio, Vincenzo Rosario Morrone, Andrea Mastrapasqua, Maria Pia Cicognara, Antonio Bartolino, Antonio Pellegrino, Luigi Antonio Colucci, Domenico Scaringi, Nicola Caressa, Michele Tuttavilla, Costanzo Notargiacomo, Leonardo Basile, Angela Mauro, Antonio Comitangelo, Vincenzo Pece, Angelo Palazzo, Franco Lauretti, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Paola, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

per il reclamo

avverso l'inadempimento del commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 152/2020, per l'esecuzione del giudicato formatosi su decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852 del 20 maggio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114, comma 6, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con reclamo *ex* art. 114 comma 6, cod. proc. amm., gli odierni ricorrenti lamentano l'inadempimento del commissario ad acta nominato con sentenza n. 152/2020, nella persona del direttore dell'Ufficio X che opera nella Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze (che di regola procede alla liquidazione dei decreti in materia di legge n. 89/2001), con la quale l'adito Tribunale Amministrativo ha ordinato al Ministero dell'Economia e Finanze (e per

esso in via sostituiva al commissario) di conformarsi al giudicato derivante dal decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 852/2013 di riparazione del danno da ritardo giudiziario (*ex lege* n. 89/2001) nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

2. Al suddetto commissario *ad acta* in virtù della citata sentenza è stato ordinato, in ipotesi di ulteriore inadempimento del Ministero, di provvedere ad istanza di parte in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni.

Malgrado la scadenza dei suddetti termini né l'amministrazione né il commissario hanno ad oggi provveduto a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute.

3. Chiedono pertanto i ricorrenti che il commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 152/2020 sia sostituito, con nomina in usa vece del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

5. All'udienza camerale del giorno 25 maggio 2021, la causa è passata in decisione.

6. Tanto premesso, giova evidenziare che il commissario *ad acta*:

- è organo del giudice dell'ottemperanza e che le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato ed eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale (*ex multis* T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 518);
- deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (*ex plurimis* T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 108).

7. Ciò considerato la domanda di sostituzione del commissario *ad acta* non può

essere accolta, dovendo il commissario individuato conformemente a quanto disposto dall'art. 5 - *sexies* della legge n. 89 del 2001 e s.m. (cfr., sentenza n. 99/2020), ovvero il dirigente responsabile dell'Ufficio X che opera nella Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che di regola procede alla liquidazione dei decreti in materia di legge n. 89/2001 (cfr., *ex multis*, T.A.R. Umbria, sentenze nn. 167/2019 del 01.04.2019, 105/2019, 106/2019, 107/2019, 108/2019, 110/2019, 112/2019 e 113/2019 del 26.02.2019), portare comunque a termine il proprio doveroso compito.

8. La richiesta sostituzione potrebbe infatti ulteriormente allungare i tempi di soddisfazione della pretesa creditoria appurato che, seppur con riferimento ad altri ricorsi promossi innanzi all'adito Tribunale Amministrativo, detto dirigente pur se tardivamente ha provveduto ad effettuare il pagamento in vece del Ministero inadempiente.

9. Per quanto precede il reclamo va respinto.

10. Ritiene il Collegio di dover trasmettere gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti, costituendo il ritardo nell'esecuzione della sentenza di ottemperanza fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo allo stesso commissario ad acta gli estremi, rispettivamente, della responsabilità penale (per i reati di cui agli artt. 328 comma 1, e 650 c.p.) e amministrativo-contabile per danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute nonché alle stesse maggiori spese legali poste ulteriormente a carico dell'amministrazione di appartenenza.

11. Considerato che il ritardo in cui si trovano sia l'amministrazione che il commissario nel portare ad esecuzione la sentenza in argomento è dovuto all'elevato numero di analoghe sentenze da eseguire ed alle conseguenti difficoltà anche strutturali di pronta liquidazione degli indennizzi di cui alla legge n. 89/2001, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio dei giorni 25 maggio 2021 e 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in epigrafe, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

L'ESTENSORE
Enrico Mattei

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO